

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

SENTENZA

N. 06431/2011REG.PROV.COLL. N. 09198/2011 REG.RIC.

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 9198 del 2011, proposto dal Comune di Ortona, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Rapino, con domicilio eletto presso Italo Romagnoli in Roma, via Ruggero Fauro 102;

contro Pavimental Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Vallefuoco e Valerio Vallefuoco, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Regina Margherita, 294; Ministero dell'Interno; Arta Abruzzo Sede Centrale, Arta Abruzzo Dipartimento Provinciale di Pescara, Arta Abruzzo Distretto Provinciale di Chieti;

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA, SEZIONE I, n. 373/2011, resa tra le parti, concernente ORDINE DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN ORARIO NOTTURNO E DI RISPETTO LIMITI DI ACUSTICA AMBIENTALE Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pavimental Spa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella Camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Rapino, Valerio Vallefuoco e Loria, quest'ultimo per delega dell'Avv. Angelo Vallefuoco.; Preso atto che sussistono le condizioni per la definizione dell'incidente cautelare con sentenza in forma semplificata a mente del combinato disposto degli artt. 60 e 98 CPA; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; RILEVATO, come più volte questo Consiglio ha già avuto modo di fare (IV, n. 880 del 18 febbraio 2003 e n. 6274 del 12 novembre 2002), che il sistema previsto dall'art. 6 della legge n. 447/1995 presuppone il preventivo azzonamento acustico del territorio comunale, e che è onere delle amministrazioni comunali predisporre i c.d. piani di zonizzazione con i precisi contenuti tecnici stabiliti dalla normativa vigente;

OSSERVATO

che nella situazione in cui il Comune di Ortona ha operato non risultava ancora adottato alcun piano di zonizzazione acustica;

RITENUTO

che il primo Giudice ha reputato fondata la doglianza dell'originaria ricorrente per cui, non avendo il Comune provveduto agli adempimenti di cui si è detto, nel suo territorio si sarebbero potuti applicare, in base alle norme transitorie contenute nell'art. 8 del DPCM 14 novembre 1997, i soli limiti di rumorosità c.d. assoluti di cui al primo comma dell'art. 6 del DPCM 1° marzo 1991, e non anche i limiti c.d. differenziali di cui al secondo comma dello stesso articolo; **CONSIDERATO** che l'art. 8 (“*Norme transitorie*”) del DPCM 14 novembre 1997 effettivamente dispone l'applicabilità, nell'attesa che i Comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a), della legge 26 ottobre 1995 n. 447, dei soli limiti di cui all'art. 6, comma 1, del precedente DPCM 1° marzo 1991; **RILEVATO** che il Comune appellante oppone alla sentenza impugnata –e adduce a giustificazione del proprio provvedimento- il criterio differenziale dei 3 db, il quale tuttavia, in quanto contemplato dal comma secondo dello stesso art. 6 DPCM ult. cit., non rientra nel richiamo operato dall'art. 8 del DPCM 14 novembre 1997, circoscritto appunto al primo comma dello stesso articolo 6, ed è quindi un criterio estraneo alla normativa transitoria applicabile al caso concreto;

CONSIDERATO

che per tale ragione le doglianze svolte dal Comune di Ortona avverso la sentenza appellata si rivelano infondate, e l'appello deve per conseguenza essere respinto, con spese da liquidare secondo soccombenza; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Condanna l'appellante al rimborso all'appellata delle spese processuali del presente grado, che si liquidano nella misura di euro duemila. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente Vito Poli, Consigliere Carlo Saltelli, Consigliere Eugenio Mele, Consigliere Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 07/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

ASSOACUSTICI